

# AVVISO

## Pagamenti tracciabili per la detrazione di spese scolastiche e altri oneri dal 1/1/2020

Detrazione spese scolastiche e degli altri oneri detraibili solo con pagamenti tracciabili: vietato l'uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale Detrazione spese scolastiche e altri oneri solo con pagamenti tracciabili: vietato il contante per poter usufruire del risparmio fiscale degli oneri detraibili. Detrazione spese scolastiche e degli altri oneri detraibili di cui all'art. 15 del TUIR, e anche previste da altre disposizioni normative che prevedono la detrazione del 19%, solo con pagamenti tracciabili: **vietato l'uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale**. La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese scolastiche ma non solo queste.

Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili

Non cambia tanto la detrazione in sé ma è stato previsto l'obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili. Detto in altro modo: per recuperare le spese detraibili ai sensi dell'art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dall'1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti.

**Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.**

A quali generi di spese si applica l'obbligo di pagamenti tracciabili

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l'utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell'articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

- – **Frequenza scuole e università**

### **Il testo specifico della nuova norma sui pagamenti tracciabili**

Ecco il testo della Legge di Bilancio 2020, articolo 1, comma 679 relativo alla disposizione in parola:

**679** - Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.